



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CE/ce

Prot. 32603 /1/2025 del 22 OTT 2025

**Istanza n°1356/2025**

Spett.

**Sportello Unico**

**per l'Appennino Reggiano**

via Dei Partigiani, 10

42030 CASTELNOVO NE' MONTI

Oggetto: procedimento Unico, ai sensi dell'Art.53, comma 1 lettera b) della L.R. n°24/2017 per l'approvazione di ampliamento di azienda agricola.

In riferimento alla Vs. richiesta assunta agli atti con Prot. n°30108/1/2025 del 02/10/2025, intesa ad ottenere un parere in merito all'ampliamento (tettoie aperte) dell'Azienda Agricola Ventasso, di Malpeli Pietro e Santini Doriana ss, internamente al centro abitato di Ramiseto (via Costa di Sotto), e a seguito di sopralluogo, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione, relativamente per quello che riguarda la sicurezza stradale rispetto alla SP. n°15 SPARAVALLE – RAMISETO – MISCOSO – CONFINE MASSA.

Si comunica che le competenze al rilascio di concessioni edilizie, spettano al Comune di Ventasso, nel rispetto delle normative vigenti (Codice della Strada, PRG, Regolamento Edilizio e leggi urbanistiche), in quanto da progetto presentato, l'ampliamento in oggetto, risulta ad una distanza superiore alla fascia di rispetto, come da Art. 28 del Regolamento di Attuazione al Codice della strada..

**Copia dell'eventuale Autorizzazione/SCIA, dovrà essere TASSATIVAMENTE trasmessa** a questa Amministrazione (Uff. Concessioni - C.so Garibaldi 26 - RE) per conoscenza della medesima.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE  
MOBILITA' SOSTENIBILE PATRIMONIO

(Ing. Valerio Bussei)

Rif. Istanza n: 1356/2025

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive  
Castelnovo Monti  
PEC: suap.unioneappenninore@pec.it

e p.c. Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Piazza Gioberti, 4  
Reggio Emilia  
c.a. Giovanni Ferrari

**OGGETTO: procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/2017 per l'approvazione del progetto di ampliamento di Azienda Agricola con la realizzazione di 2 tettoie in adiacenza a fabbricati esistenti in loc. Case Di Sotto di Ramiseto di Ventasso (Re), in variante al PSC e RUE del Comune Di Ventasso (Re) Societa' Agricola Ventasso Di Malpeli Pietro E Santini Dorian Ss - PARERE**

In riferimento al procedimento in oggetto, relativo alla realizzazione di n.2 tettoie metalliche polifunzionali in adiacenza ad edifici agricoli esistenti,

visto il documento di ValSAT e sintesi non tecnica (presentato a seguito delle richieste espresse in sede di conferenza di servizi) che accompagna la richiesta di parere sulla variante al P.S.C. ed al R.U.E., lo scrivente Servizio esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Distinti saluti.

IL TECNICO ISTRUTTORE

(Sala Enrico)

Il Responsabile di Funzione  
Sede di Scandiano  
(Varini Davide)

*Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti*

arpa.Arpa Emilia-Romagna - Prot. 05/12/2025.0216482.U



## SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – REGGIO EMILIA

FEDERICA PELLEGRINI

Spett.le SUAP per l'Appennino Reggiano  
[suap.unioneappenninore@pec.it](mailto:suap.unioneappenninore@pec.it)

E p.c. Provincia di Reggio Emilia  
[provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

Comune di Ventasso  
[comune.ventasso@legalmail.it](mailto:comune.ventasso@legalmail.it)

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. N. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI AZIENDA AGRICOLA CON LA REALIZZAZIONE DI 2 TETTOIE IN ADIACENZA A FABBRICATI ESISTENTI IN LOC. CASE DI SOTTO DI RAMISETO DI VENTASSO (RE) IN VARIANTE AL PSC E RUE DEL COMUNE DI VENTASSO (RE) SOCIETA' AGRICOLA VENTASSO DI MALPELI PIETRO E SANTINI DORIANA SS – INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ART. 14 COMMA 2 E 14 TER L. 241/90 E SMI, IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA. – **TRASMISSIONE PARERE**

Visti:

- La nota di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, inviata a questo Ufficio Territoriale dal SUAP per l'Appennino Reggiano con prot. n. 3526 dell'01/10/2025, acquisita con prot. n. 70325 del 02/10/2025;
- la documentazione progettuale allegata alla suddetta nota, comprensiva delle integrazioni inviate a questo Ufficio Territoriale dal SUAP per l'Appennino Reggiano con prot. n. 4170 del 24/11/2025, acquisita con prot. n. 86841 del 25/11/2025;

Via Emilia Santo Stefano 25  
Email: [stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it)  
Via della Croce Rossa 3

42121 Reggio Emilia tel 0522 407 711  
PEC: [stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
42122 Reggio Emilia tel 0522 585 911

Preso atto che dalla documentazione progettuale ricevuta si evince la volontà di effettuare un intervento di ampliamento dell'azienda agricola, che può essere così sommariamente descritto:

- area d'intervento localizzata nel Comune di Ventasso, in località Ramiseto, Via Case di Sotto, su terreni censiti catastalmente al Fg. 28 Mapp. 390 e Fg. 29 Mapp. 45 e 530;
- realizzazione di due tettoie metalliche polifunzionali in adiacenza a fabbricati esistenti, con Superfici coperte di progetto pari rispettivamente a 557,47 mq e 358,48 mq;
- entrambe le strutture saranno tettoie aperte, in acciaio con manto di copertura in lamiera preverniciata zincata.

Verificato che:

- l'area oggetto di intervento non risulta interferire col reticolo idrografico di competenza della scrivente Agenzia.
- le aree oggetto di intervento ricadono in aree soggette a dissesti secondo la Carta inventario delle frane della Regione Emilia-Romagna e secondo le perimetrazioni del dissesto P6 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), interessando nello specifico un deposito di frana quiescente complessa;
- le aree oggetto di intervento non ricadono in perimetrazioni di Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) di cui alla Tav. P8 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- le aree oggetto di intervento non ricadono in aree classificate come abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445.

Tenuto conto:

- dell'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- della Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31, "Disciplina generale dell'edilizia";
- del D.lgs del 22 gennaio 2004 n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- del R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare l'art. 93 e seguenti;
- del D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare all'art. n. 115 comma 1;
- della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare,

le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;

- della delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- della determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 4554 del 10/12/2018 "Direttiva su modello organizzativo, sistema di governo e attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile", che prevede che ogni Servizio territoriale, nell'ambito di competenza, "... rilascia autorizzazioni idrauliche, nulla osta idraulici, autorizzazioni all'invarianza idraulica per tutte le opere che vengono assentite in alveo, sia da parte pubblica che privata ...";
- della D.G.R. n. 714 del 09/05/2022, "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico", ai sensi della legge n. 13/2015;

Tenuto conto inoltre:

- della legge 18/5/1989 n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- del D.Lgs. 49/2010 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" (recepimento della Direttiva 2007/60/CE);
- della Deliberazione n. 2/2016, con cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nella seduta del 3 marzo 2016, ha approvato il Piano Gestione Rischio Alluvioni comprensivo degli elaborati "mappe di pericolosità e rischio alluvioni";
- della Deliberazione n.5/2016 del 7 dicembre 2016, con cui il suddetto Comitato Istituzionale ha adottato la Variante alle Norme del PAI e del PAI Delta;
- della Delibera\_5/2021\_PGRAPo del 20 dicembre 2021, con cui la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato l'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.Lgs 152/2006;
- dei DPCM 1 dicembre 2022 di definitiva approvazione dei rispettivi primi aggiornamenti del Piano di Gestione del Rischio da Alluvione PGRA 2021-2027 (Pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08-02-2023);
- della DGR 1300 del 01/08/2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 - elaborato n. 7 (NTA) e dell'art. 22 - elaborato n. 5 (NTA) del progetto di variante al PAI e al PAI Delta adottato dal comitato istituzionale AdBPo con deliberazione n. 5/2015;

- della variante "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e Torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia" approvata con Decreto n°49/2022 del 13-04-2022 del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Richiamate:

- le Norme di Attuazione del PTCP - Titolo IV LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ DEI TERRENI, Art. 57 *Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità*, e nello specifico per l'intervento in oggetto:
  - comma 5. Nelle aree interessate da frane quiescenti [...] non sono ammesse, di norma, nuove edificazioni. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali o di loro varianti potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona e sulla base di una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie più attuali in coerenza con i criteri al precedente articolo:
    - a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% del volume preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
  - comma 10. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica [...] volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Considerato che:

- con la documentazione integrativa presentata dal proponente, in particolare con gli elaborati <<Relazione geotecnica>>, <<Rapporto tecnico integrativo-Verifiche stabilità locali>> e <<Relazione Geologica, modellazione geotecnica e Analisi dell'azione sismica>> redatti e firmati da un tecnico abilitato, si è provveduto alla verifica complessiva con dimostrazione della non influenza negativa sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

Tutto ciò premesso e considerato, sulla base della documentazione progettuale ricevuta:

nel rispetto degli elaborati progettuali, della normativa in materia, nei limiti di competenza di questo Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta in oggetto, consistente nella realizzazione di due tettoie metalliche aperte.

Si informa che il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993, è Cristiano Ceccato, nominato con determinazione n. 3200 del 13/10/2023. Il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Federica Pellegrini

(firmato digitalmente)

CC/GT

Reggio Emilia 29/12/2025

Prot. RA002807-2025-P

Spett.li

SUAP Appennino Reggiano

suap.unioneappenninore@pec.it

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI AZIENDA AGRICOLA CON LA REALIZZAZIONE DI 2 TETTOIE IN ADIACENZA A FABBRICATI ESISTENTI IN LOC. CASE DI SOTTO DI RAMISETO DI VENTASSO (RE) DEL COMUNE DI VENTASSO (RE) SOCIETA' AGRICOLA VENTASSO DI MALPELI PIETRO E SANTINI DORIANA.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile e le successive integrazioni, si segnala nuovamente la presunta interferenza della tettoia n°2 con il tracciato di una fognatura in nostra gestione, che da quanto riportato in nostra cartografia risulterebbe localizzata appena a Est dei fabbricati esistenti (come riportato in estratto cartografico in allegato), evidenziando che, se comprovata, potrebbe costituire motivo di parere negativo da parte del gestore fognario, non essendo ammissibile la costruzione di nuovi fabbricati a una distanza inferiore a 3 m rispetto alle reti fognarie esistenti (salvo prevederne lo spostamento, sconsigliato per l'intervento in esame, dato il suo posizionamento in area di frana quiescente). Per la verifica di tale interferenza, nonché per un tracciamento della rete fognaria esistente si prega di concordare un sopralluogo direttamente con il nostro servizio di cartografia [cartografia.re@gruppoiren.it](mailto:cartografia.re@gruppoiren.it).

Tale parere ha validità di ventiquattro mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Iren Acqua Reggio nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica ([Giuliano.Scaravelli@ireti.it](mailto:Giuliano.Scaravelli@ireti.it)).


Distinti saluti.

L'amministratore Unico

Ing. Federico Ferretti







0 15 30 45 60 m

Scala:  
1: 1000

Data:  
22/10/2025

Coordinate area di stampa min

601008 , 4918553

Coordinate area di stampa max

601583 , 4918942

iren

Reggio Emilia, 20/04/2026

arch. Mariasilvia Boeri  
UO Territorio, urbanistica e SIT

Oggetto: **Comune di Ventasso - Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ventasso nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017 - Soc. Agricola Ventasso**  
*Parere geologico-ambientale e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5 della LR 19/2008)*

Premesso che:

- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- con particolare riferimento alla fase pianificatoria, la Regione Emilia-Romagna ha definito specifici "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", aggiornati con D.G.R. n. 476/2021 e n. 564/2021;

Constatato che:

- l'intervento di ampliamento della Società Agricola Ventasso, con centro aziendale nella frazione di Ramiseto, prevedeva originariamente la realizzazione di due tettoie aperte in ampliamento di fabbricati esistenti;
- a seguito dei lavori della conferenza, visto le interferenze tra una delle tettoie con una rete fognaria esistente, l'azienda agricola ha deciso di eliminare la tettoia interferente, pertanto l'ampliamento riguarda esclusivamente la tettoia necessaria per stoccare al coperto il foraggio;

Considerato che:

- l'intervento in progetto ricade in corrispondenza di una frana quiescente Fq (elaborato P6 del PTCP vigente). Ai sensi dell'art. 57 comma 5 *"in tali zone non sono ammesse di norma nuove costruzioni. I comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti*

*urbanistici comunali o di loro varianti, potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona e sulla base di una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità ... nuovi interventi edilizi di modesta entità a favore dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole”;*

Esaminata la documentazione redatta a corredo del progetto dell'intervento, costituita da “Relazione geologica, modellazione geotecnica e analisi dell'azione sismica” (dott. geol. Paolo Beretti, ottobre 2025) e “Rapporto tecnico integrativo - Verifiche stabilità locali” (novembre 2025);

Esaminata, inoltre, la cartografia interattiva relativa all'Inventario delle frane e all'Archivio storico delle frane elaborata dal Settore Difesa del territorio, Area geologia, suoli e sismica della Regione Emilia-Romagna, che rappresenta un supporto conoscitivo e informativo maggiormente aggiornato rispetto alla analoga cartografia del vigente PTCP;

Visto il parere favorevole dell'UT Sicurezza territoriale e Protezione Civile - Reggio Emilia della Regione Emilia-Romagna;

Per quanto concerne gli aspetti geologico-ambientali, idrogeologici e sismici, dall'esame della documentazione sopra richiamata e di quanto certificato dal consulente geologo non risultano elementi ostativi alle trasformazioni proposte; si esprime, pertanto, parere favorevole, ferme restando le indicazioni e/o prescrizioni contenute nella documentazione sopracitata e fatti salvi gli esiti dei successivi approfondimenti geologici, geotecnici e sismici previsti dalla normativa per la fase esecutiva.

*dott. geol. Barbara Casoli*

Firmato digitalmente da:  
Barbara Casoli  
Data: 20/04/2026 12:43:23